

Studio del Consiglio nazionale del notariato su ipotesi di spostamento di aziende fra nazioni

# Trasformazioni transfrontaliere

## Essenziali i controlli per la validità del trasferimento di sede

DI CHRISTINA FERIOZZI

Il trasferimento della sede all'estero deve avvenire mediante trasformazione transfrontaliera. Applicabile la disciplina del dlgs 19/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121. Il ruolo, e i controlli che il notaio deve svolgere nell'ipotesi di trasferimento della sede sono essenziali per attestare la legalità dell'operazione. Sono alcune delle indicazioni fornite dallo Studio del Consiglio nazionale del notariato n.98-2023/I "La nuova disciplina del trasferimento della sede dall'Italia all'estero e viceversa".

**Il trasferimento di sede all'estero.** È possibile parlare, in termini tecnici, di "trasferimento di sede all'estero" quando viene garantita la continuità giuridica di una società, ricadendo, in caso contrario, in un'ipotesi di cessazione di un'attività nel Paese di partenza e di avvio di una nuova attività nel Paese di destinazione; attività che sarà riferibile ad un soggetto giuridico differente dall'originario. A fornire indicazioni operative, il notariato è intervenuto soffermandosi sul nuovo art. 2510-bis cc, rubricato "Trasferimento della sede all'estero" introdotto dall'art. 51 del dlgs 19/2023, in attuazione della direttiva 2019/2121. Viene riconosciuto che il trasferimento della sede all'estero deve avvenire mediante trasformazione transfrontaliera e che, pertanto, si rende necessaria l'applicazione del procedimento previsto per quest'ultima operazione straordinaria, la cui disciplina è dettata dal dlgs 19/2023. L'introduzione dell'art. 2510-bis cc, è stata determinata dalla necessità di dare attuazione al principio di delega di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 127/2022 con cui il legislatore è chiamato a "disciplinare il trasferimento

della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice". Il notariato in merito rileva varie criticità. Ossia, seguendo l'interpretazione della norma, è stato suggerito che, facendo l'art. 2510-bis cc espresso riferimento alla sola sede "statutaria", il trasferimento della sede "effettiva" all'estero non soggiacerebbe alle prescrizioni in materia di trasformazione transfrontaliera e, pertanto, non comporterebbe mutamento della legge applicabile. Profilo, quest'ultimo, che tuttavia richiede di verificare quale criterio di collegamento sia assunto dallo Stato in cui è situata la sede effettiva; se, invero, quest'ultimo aderisse al criterio della sede effettiva dovrebbe essere applicata la sua legge alla società. In virtù dell'attuale quadro normativo, quindi, si possono avere due ipotesi:

1) la società con sede in Italia e regolata dal diritto italiano che desidera trasferire la sede all'estero: deve assoggettarsi alla legge del Paese di destinazione, operando, al contempo e ai sensi dell'art. 2510-bis cc, una trasformazione transfrontaliera o internazionale. La stessa non può mantenere la sede in Italia, assoggettandosi alla legge di uno Stato estero, in quanto violerebbe l'art. 25, co. 1, II periodo, legge 218/1995 e l'art. 86-ter, n. 2, direttiva (UE) 2019/2121;

2) la società costituita e avente sede in uno Stato estero e soggetta alla legge di tale Stato, che intenda trasferire la sede in Italia: deve assoggettarsi alla legge italiana, ai sensi dell'art. 25, co. 1, II periodo, legge 218/1995. Questa non può mantenere la sede nello Stato estero di partenza e assoggettarsi al contempo alla legge italiana, integrandosi altrimenti un'ipotesi di violazione dell'art. 25, com-

ma 1, I periodo, legge 218/1995 e dell'art. 86-ter, n. 2, direttiva (UE) 2019/2121.

**Il ruolo del notaio.** Se è sottoposta a trasformazione una società italiana, la relativa decisione deve risultare da atto pubblico. Se dalla trasformazione risulta una società italiana, il notaio per atto pubblico riceve in deposito, o redige, la relativa decisione ed espleta il controllo di legalità. Considerato che la società italiana che intende trasferire la sede all'estero fino a quando la trasformazione non avrà efficacia risulterà assoggettata alla legge italiana, la disposizione in commento è in linea con gli art. 2375 e 2480 cc, per quanto riguarda le società di capitali (trattandosi di modifica dell'atto costitutivo, deve constare da atto pubblico). Diversamente, la norma ha portata innovativa per quanto concerne le società di persone e gli enti non societari privi di personalità giuridica per i quali le modifiche statutarie non richiederebbero la forma dell'atto pubblico. Di rilievo è il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio italiano in caso di trasferimento della sede all'estero. Tale certificato di regolare adempimento di atti e formalità preliminari all'operazione, ex art. 29, dlgs 19/2023, consente il controllo finale di legalità, spettante all'autorità competente dello Stato di destinazione, che potrà accertare che sono state rispettate le condizioni imposte dalla legge dello Stato di provenienza, cui è estraneo. **Produzione riservata**

